21 settembre 2026 (RM 1308/2026)

MM 9/2026 concernente la riduzione al 5% dell'aliquota di prelievo dei contributi di miglioria relativi alle opere di ripristino del riale Valegia contenute nei MM 20/2022 e 8/2023[1]

1 Retrospettiva 2
1.1 Risultanze dell'analisi preliminare LCM 3
2 Determinazione dell'aliquota di prelievo ai sensi dell'art. 7 cpv 2 LCM 3
3 Conseguenze finanziarie 5
4 Conclusioni 6
4.1 Aspetti procedurali e formali 6
4.2 Attribuzione MM 7
4.3 Proposta di decisione 7
5 Abbreviazioni 8
6 Appendice 1 - carta del pre-pericolo e del post-intervento . 9

[1] IOP.2020.07

Gentile signora Presidente
Gentile signore ed egregi signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per esame e giudizio la riduzione dell'aliquota di prelievo al 5% dei contributi di miglioria concernenti le opere di ripristino del riale Valegia, contenute nei MM 20/2022 e 8/2023.

1 Retrospettiva

L'esecuzione delle opere di ripristino e di messa in sicurezza del riale Valegia è stata sottoposta al Legislativo comunale in più fasi.

In una prima fase, con MM 20/2022 del 13 dicembre 2022, il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo relativo agli interventi previsti.

Successivamente, con MM 8/2023 del 13 giugno 2023, il Legislativo ha approvato il relativo credito d'opera, stabilendo nel contempo una quota complessiva a carico dei proprietari interessati pari al 70% della spesa determinante, secondo quanto previsto nel dispositivo del MM.

I lavori di messa in sicurezza si sono svolti in due tappe. La prima, conclusasi nella primavera del 2024, ha riguardato gli interventi identificati come F, D+F e B. La seconda, liquidati nel mese di maggio 2026, ha invece interessato gli interventi I, H e N.

Parallelamente all'avanzamento dei lavori, lo studio d'ingegneria incaricato ha proceduto all'elaborazione del prospetto di prelievo dei contributi di miglioria, sulla base della situazione risultante dopo l'esecuzione degli interventi e della nuova valutazione del beneficio riconducibile ai singoli fondi interessati.

Alla luce delle risultanze emerse nell'ambito di tale approfondimento, e in considerazione della natura prevalentemente di premunizione dell'opera e del beneficio differenziato riscontrato per i fondi interessati, il Municipio si è nuovamente chinato sulla tematica, ritenendo opportuno riesaminare la quota di prelievo del 70% precedentemente approvata. L'Esecutivo ha pertanto proposto di ridurre l'aliquota di prelievo dei contributi di miglioria al 30%, sottoponendo la relativa modifica al Consiglio comunale mediante il MM 5/2026.

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 13 giugno 2026, nell'ambito della trattazione del MM 5/2026, il Consigliere comunale Bacciarini Roberto ha presentato un emendamento sostanziale volto a ridurre ulteriormente l'aliquota di prelievo proposta dal Municipio, portandola dal 30% al 5%.

L'emendamento sostanziale è stato accolto dal Legislativo. Ai sensi dell'art. 38 cpv 2 LOC, tale decisione comporta la presentazione da parte del Municipio di un nuovo MM che ne concretizzi l'attuazione.

Il presente MM si inserisce pertanto in questo percorso e ha quale oggetto la modifica dell'aliquota di prelievo dei contributi di miglioria, passando dalla quota originariamente fissata al 70%, successivamente proposta dal Municipio nella misura del 30%, alla quota del 5% risultante dalla decisione del Consiglio comunale del 13 giugno 2026.

1.1 Risultanze dell'analisi preliminare LCM

Sulla base della Carta del pericolo aggiornata post-intervento (vedi Appendice 1), lo studio tecnico ha definito la nuova zonizzazione di rischio e calcolato i benefici derivanti dalle opere di protezione.
L'importo complessivo consuntivato da riportare nel prospetto LCM è riportato nella Figura 1.

Investimento netto	LCM 70%			
	Intervento H	Intervento N	Intervento F	Totale
267'153	150'030	8'040	28'937	187'007

Figura 1 – importo complessivo consuntivato soggetto a prelievo[2]

Dall'analisi emerge che:
- nessun fondo in zona edificabile risulta riclassificato in pericolo nullo;
- la maggior parte dei fondi è passata da pericolo medio a basso, oppure è rimasta invariata;
- alcuni fondi, pur in assenza di un beneficio tecnico sostanziale, risulterebbero gravati da contributi di miglioria di entità elevata, con possibili criticità sotto il profilo della proporzionalità.

Nel caso concreto, il beneficio conseguito dai fondi interessati non appare assimilabile a quello tipico delle opere di urbanizzazione particolare, che incidono in modo diretto e sostanziale sulla possibilità di utilizzo del fondo. Dalle risultanze tecniche emerge piuttosto un miglioramento del grado di protezione, la cui intensità varia da fondo a fondo e che, in diversi casi, non appare tale da giustificare una partecipazione nella misura del 70% della spesa determinante originariamente stabilita.

2 Determinazione dell'aliquota di prelievo ai sensi dell'art. 7 cpv 2 LCM

Alla luce delle risultanze esposte al capitolo 1.1 e della natura delle opere realizzate, il Municipio ritiene corretto applicare l'art. 7 cpv 2 LCM e non l'art. 7 cpv 1 LCM, riferito alle opere di urbanizzazione particolare.
L'applicazione dell'art. 7 cpv 2 LCM non determina tuttavia automaticamente una specifica percentuale di prelievo. La quota a carico dei proprietari deve infatti essere stabilita in funzione del vantaggio particolare presumibile derivante dall'opera.

[2] Fonte dati – IOP.2025.08 prospetto contributi provvisori LCM

Le opere oggetto del presente MM perseguono infatti in misura preponderante una finalità di protezione del territorio e di sicurezza pubblica. Il beneficio per i singoli fondi, pur esistente, si inserisce pertanto in un contesto nel quale prevale l'interesse generale dell'Ente pubblico alla premunizione contro il rischio di fuoriuscita d'acqua e alla riduzione delle potenziali conseguenze dannose sul comparto interessato.
La Sezione enti locali interpellata al riguardo ha affermato "*omissis il nostro parere non pregiudica il giudizio dell'autorità superiore eventualmente adita". Un'opera di premunizione contro la fuoriuscita d'acqua rientra – a nostro avviso – tra le opere di premunizione (art. 3 cpv. 2 LCMI); per ciò che concerne la percentuale di prelievo si ritiene corretto applicare l'art. 7 cpv. 2 della LCMI*."
Il parere della Sezione degli enti locali conferma pertanto la base legale applicabile alla determinazione della quota di prelievo. Tuttavia, essa non si è pronuncia sul fatto se l'aliquota del 5% sia adeguata, ma che deve essere valutata sulla base del vantaggio particolare presumibile derivante ai fondi interessati.
La proposta municipale contenuta nel MM 5/2026 prevedeva un'aliquota del 30%, ritenuta dall'Esecutivo più adeguata alla natura dell'intervento e al beneficio particolare presumibile. A seguito dell'accoglimento dell'emendamento sostanziale da parte del Consiglio comunale, il presente MM concretizza l'aliquota del 5%; per tale ragione, nelle tabelle che seguono vengono evidenziate le conseguenze finanziarie derivanti dal passaggio dalla quota originariamente deliberata del 70% a quella del 5%.

La misura prospettata, sulla base del consuntivo, è quella contenuta nella Figura 2.

	Investimento netto	Intervento H	Intervento N	Intervento F	Totale LCM
LCM 70%	267'153	150'030	8'040	28'937	187'007
LCM 5%	267'153	7'502	402	1'447	9'350
minor incasso		-142'529	-7'638	-27'490	-177'657

Figura 2 – confronto tra contributo LCM al 70% e al 5%[3]

La riduzione dell'aliquota dal 70% al 5% determina una significativa diminuzione dell'onere posto a carico dei proprietari interessati e un corrispondente aumento della quota finanziata dal Comune. Sotto il profilo giuridico, la misura della partecipazione privata deve comunque mantenere un rapporto adeguato con il vantaggio particolare presumibile derivante dall'opera. La determinazione della percentuale concreta deve pertanto essere sostenuta dagli elementi tecnici risultanti dal prospetto LCM.

[3] Fonte dati – IOP.2025.08 prospetto contributi provvisori LCM

Il maggior onere per il Comune, conseguente alla riduzione dell'aliquota, è riportato nella Figura 3 (tabella di confronto tra contributi al 70% e al 5% in relazione agli ammortamenti BA).

Intervento	costo tabella LCM	onere a carico del Comune 40% (100%-60% sussidi TI/CH)	contributi LCM 70% come da MM 8/2023	onere netto a carico del Comune	ammortamento annuo - tasso ammoramento 2%
F	158'888	41'339	28'937	88'613	1'772
N	44'146	11'486	8'040	24'620	492
H	823'792	214'329	150'030	459'433	9'189
	1'026'826	267'153	187'007	572'666	11'453

onere d'ammortamento annuo - riduzione dal 70% al 5%
4'390

Intervento	costo tabella LCM	onere a carico del Comune 40% (100%-60% sussidi TI/CH)	variante contributi LCM 5%	onere netto a carico del Comune	ammortamento annuo - tasso ammoramento 2%
F	165'345	41'339	1'447	122'560	2'451
N	46'066	11'486	402	34'178	684
H	857'269	214'329	7'502	635'439	12'709
	1'068'680	267'153	9'350	792'177	15'844

Figura 3 – confronto tra contributo LCM al 70% e al 5% in relazione agli ammortamenti BA[4]

3 Conseguenze finanziarie

A seguito delle modifiche introdotte alla LOC a decorrere dall'1 gennaio 2009, i MM relativi a spese d'investimento devono contenere l'indicazione delle conseguenze finanziarie qualora comportino una spesa netta superiore al 10% del gettito d'imposta cantonale del Comune oppure a CHF 1'000'000.00[5].
Constatato che l'ultimo gettito d'imposta cantonale del Comune accertato è il 2023 e che lo stesso ammonta a CHF 4'175'269, ne consegue che le stesse non vanno elaborate.

	CHF
contributi LCM 70%	187'007
contributi LCM 30%	9'350
maggior onere netto d'investimento <10% gettito imposta cantonale del Comune	177'657
gettito imposta cantonale del Comune	4'175'269
conseguenze finanziarie se > 10%	417'527

La riduzione dell'aliquota dal 70% al 5% comporta per il Comune un maggiore onere netto d'investimento pari a CHF 177'657; esso risulta pertanto inferiore alla soglia del 10% dell'ultimo gettito d'imposta cantonale accertato del Comune. L'incidenza finanziaria della modifica deve nondimeno essere valutata nel contesto complessivo della situazione finanziaria e della pianificazione degli investimenti del Comune. La determinazione dell'aliquota non può tuttavia fondarsi esclusivamente sulla capacità finanziaria del

[4] Fonte dati – IOP.2025.08 prospetto contributi provvisori LCM
[5] art. 164b LOC e 15 RgfLOC

Comune, ma deve tenere conto anche del principio secondo cui i proprietari che conseguono un vantaggio particolare partecipano al finanziamento dell'opera in misura correlata al beneficio ottenuto.
Le opere realizzate determinano comunque, seppure in misura differenziata tra i fondi interessati, un miglioramento del grado di protezione e della sicurezza rispetto alla situazione antecedente l'intervento.
Pur trattandosi di una valutazione riferita esclusivamente al caso concreto, la determinazione di un'aliquota particolarmente contenuta rende opportuno motivare in modo puntuale gli elementi tecnici e giuridici che la giustificano, anche al fine di garantire coerenza nella trattazione di eventuali future procedure LCM concernenti opere di natura analoga.

4 Conclusioni

La presente proposta non rimette in discussione la necessità, la correttezza e l'utilità delle opere deliberate ed eseguite, ma concerne esclusivamente la determinazione della partecipazione finanziaria dei proprietari interessati.

Alla luce della natura dell'intervento, il Municipio ritiene corretto determinare tale partecipazione ai sensi dell'art. 7 cpv 2 LCM. Il Municipio rileva tuttavia che l'aliquota del 5%, risultante dall'emendamento sostanziale accolto dal Consiglio comunale in data 13 giugno 2026, si colloca su un livello particolarmente contenuto rispetto al vantaggio di protezione comunque derivante dalle opere. Il Municipio ricorda a tale proposito che, nell'ambito del MM 5/2026, aveva individuato nell'aliquota del 30% una misura ritenuta maggiormente equilibrata tra l'interesse pubblico connesso all'opera e il vantaggio particolare riconducibile ai fondi interessati.

In ossequio alla decisione del Legislativo e alla procedura prevista dalla LOC, il Municipio sottopone pertanto al Consiglio comunale la modifica dell'aliquota di prelievo, evidenziandone nel presente MM le conseguenze finanziarie e gli elementi di valutazione.

Si rileva inoltre che il gettito complessivo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 5%, pari a CHF 9'350, consentirebbe sostanzialmente di coprire i costi della procedura LCM, quantificati in CHF 6'486, lasciando un importo residuo di soli CHF 2'864 quale partecipazione effettiva ai costi delle opere di premunizione. Da tali importi non è considerato il costo del nuovo prospetto LCM che dovrà essere ripubblicato.

4.1 Aspetti procedurali e formali

La procedura è retta dall'art. 13 lett. e) LOC, concernente la competenza del Consiglio comunale in materia di contributi di miglioria e aliquote di prelievo.

4.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 45 RALOC, 172 LOC e 45 ROC, si attribuisce alla

Commissione della gestione

l'esame del seguente MM.

La Commissione è invitata ad allestire il proprio rapporto scritto da depositare presso la Cancelleria comunale almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta **almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali**.

4.3 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamati gli art. 13 let. e) e cpv 3 LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. la revoca del dispositivo 2.1 del MM 8/2023 con il quale si decreta che la quota a carico dei proprietari per l'urbanizzazione particolare è fissata al 70% della spesa determinante;
2. la quota a carico dei proprietari, ex art. 7 cpv 2 LCM, è fissata al 5% della spesa determinante, secondo l'emendamento del 13 giugno 2026 proposto dal Consigliere comunale Bacciarini Roberto.

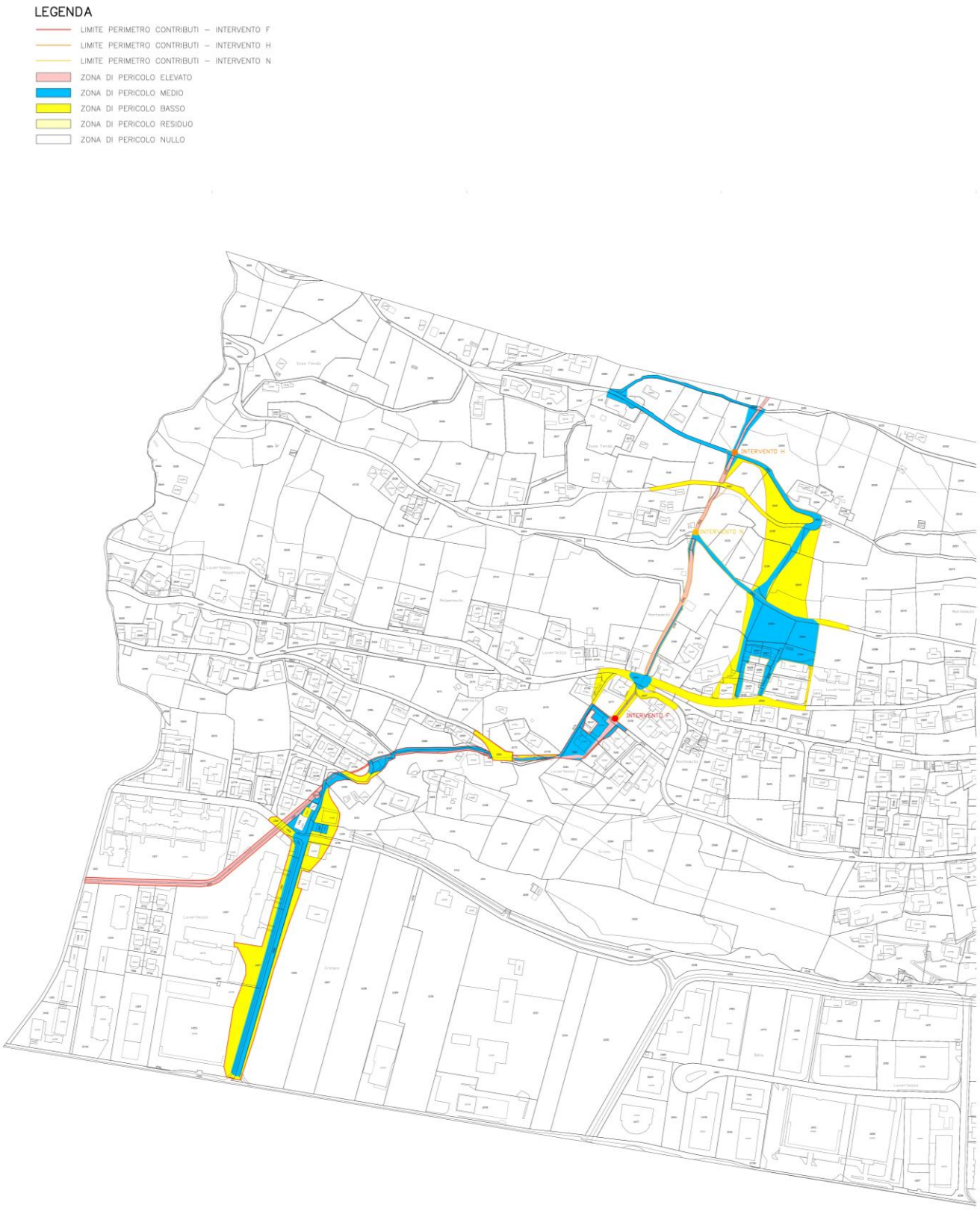
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:	Il Segretario:
A. Berri	D. Gianella

5 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
CHF	franchi svizzeri.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
LCM	Legge sui contributi di miglioria.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
n.	numero/i.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RgfLOC	Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
SEL	Sezione enti locali.

6 Appendice 1 - carta del pre-pericolo e del post-intervento





SITUAZIONE DOPO GLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO DEL RIALE VALEGIA